SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 dicembre 2019, n. **141**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111

All'articolo 1:

al comma 1:

sono premesse le seguenti parole: «In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;

le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle seguenti: «novanta giorni»;

dopo le parole: «e gli altri Ministri interessati» sono inserite le seguenti: «, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis* *(Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile)*. — 1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Art. 1-*ter* *(Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)*. — 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello

sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»;

al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola: «rottamato» è sostituita dalla seguente: «rottamati» e dopo le parole: «biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata»;

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;

al quarto periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla portata del numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;

al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,» e le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;

al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;

al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e», dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali» sono inserite le seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito *internet*»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali.

4-*ter*. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"s-*bis*) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-*quinquies*. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-*bis*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti».

4-*sexies*. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*septies*. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-*bis*, introdotto dal comma 4-*quinquies* del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito".

4-*octies*. Dalla disposizione di cui al comma 4-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*novies*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis* *(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*. — 1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*ter (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani).* — 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, d-*bis*) e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, d-*bis*) e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO_2 nelle aree portuali.

Art. 4-*quater (Programma Italia verde).* — 1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un *dossier* di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel *dossier* di candidatura della città proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica).* — 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni

per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «degli enti pubblici dotate» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;

al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario unico»;

al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 6, le parole: «precedente Commissario. Il» sono soppresse, dopo le parole: «5 giugno 2017,» sono inserite le seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis* *(Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa)*. — 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-*ter* *(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma "L'uomo e la biosfera" – MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «e associati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il medesimo Istituto provvede, altresì,» sono inserite le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo le parole: «fruibile dal sito» è inserita la seguente: «internet».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di media struttura» sono sostituite dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d)*, *e)* ed *f)*», dopo le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le seguenti: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite dalle seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».
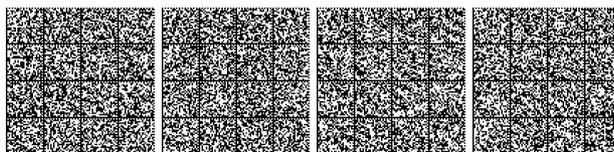
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1547):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Sergio COSTA (GOVERNO CONTE-II) il 14 ottobre 2019.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente il 15 ottobre 2019, con pareri delle commissioni Iª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione (Ambiente) in sede referente, il 22, 23 e 29 ottobre 2019; il 5, 6, 7, 13, 14 e 19 novembre 2019.

Esaminato in aula il 20 novembre 2019 ed approvato il 21 novembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2267):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente il 25 novembre 2019. con pareri delle commissioni legislazione, I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti) X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione (Affari), in sede referente, il 27 novembre 2019; il 3, 4 e 5 dicembre 2019.

Esaminato in aula il 6 e il 9 dicembre 2019 ed approvato il 10 dicembre 2019.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

19G00148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2019.

Ripartizione, per l'anno 2019, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 concernente modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il successivo 6 settembre 2019, reg. 1806, con il quale l'onorevole professore Francesco Boccia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019 con il quale è stato conferito al Ministro onorevole professore Francesco Boccia l'incarico in materia di affari regionali e autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera *l)*, riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza triennale;
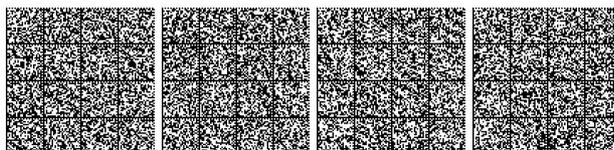
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2016, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2017-2019;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge n. 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie n. 628 dell'11 gennaio 2019 e n. 627 dell'11 gennaio 2019, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2019 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 39 del 10 luglio 2019;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2016, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 25 luglio 2019 (repertorio atti n. 69/CU);

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 2.145.588,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 922.199,00 per un totale di euro 3.067.787,00;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di cui all'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata accantonata la somma di euro 242.974,00 e che pertanto la disponibilità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, pari ad euro 3.067.787,00 è ridotta ad euro 2.824.813,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3% pari ad euro 84.744,00, da destinare alle amministrazioni statali, di cui euro 13.502,00 a favore dell'Università degli studi di Udine C.I.R.F., euro 12.088,00 a favore di funzionari delegati in regime di contabilità speciale ed euro 59.154,00 a favore di funzionari delegati in regime di contabilità ordinaria;

Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali è risultata pari ad euro 2.740.069,00, di cui euro 562.153,00, direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002 ed euro 698.773,00 direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1 lettera *b)*, intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-*bis*;
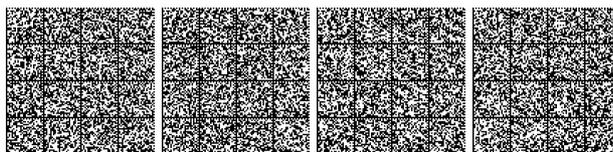
Visto l'impegno di spesa n. 9059 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2019 sul cap. 484, assunto in data 21 giugno 2019, di euro 1.975.654,00 da destinare al finanziamento dei progetti a favore delle regioni;

Visto l'impegno di spesa primaria n. 9302 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2019, sul cap. 486, assunto in data 21 giugno 2019, di euro 790.005,00, di cui euro 777.917,00 a favore delle regioni ed euro 12.088,00 a favore dei funzionari delegati in regime di contabilità speciale;

Visto, altresì, l'impegno di spesa delegata n. 9134 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2019, sul medesimo capitolo 486, assunto in data 21 giugno 2019, di euro 59.154,00 da destinare al finanziamento dei progetti delle amministrazioni dello Stato e, segnatamente, del Tribunale di sorveglianza di Sassari e della Procura della Repubblica di Oristano, per il tramite del Presidente della Corte di appello di Cagliari, ricomprese nella rete dei funzionari delegati in regime di contabilità ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2019, pari ad euro 2.824.813,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 59,00 come indicato all'art. 5.

Art. 2.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2019, per gli enti locali e territoriali pari ad euro 2.753.512,00, di cui euro 562.153,00 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 698.773,00 da assegnare direttamente alla Regione Sardegna ed euro 13.502,00 da assegnare all'Università di Udine C.I.R.F., sono così ripartiti:

Ente	Importo
Regione Basilicata	euro 31.360,00
Regione Calabria	euro 180.467,00
Regione Campania	euro 16.526,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	euro 562.153,00
Regione Molise	euro 47.018,00
Regione Piemonte	euro 643.980,00
Regione Puglia	euro 131.171,00
Regione Sardegna	euro 698.773,00
Regione Siciliana	euro 20.192,00
Regione Valle d'Aosta	euro 231.400,00
Regione Veneto	euro 176.970,00
Università degli studi di Udine C.I.R.F.	euro 13.502,00
Totale complessivo	euro 2.753.512,00

Art. 3.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2019, pari ad euro 71.242,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono così ripartiti:

Amministrazione dello Stato in regime di contabilità speciale	Importo assegnato
Prefettura di Gorizia	euro 4.158,00
Prefettura di Trieste	euro 7.930,00
Totale	euro 12.088,00
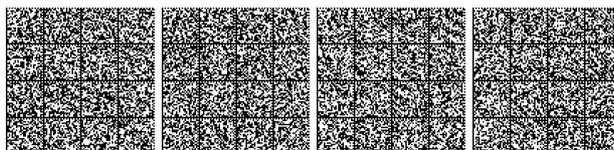
Amministrazione dello Stato in regime di contabilità ordinaria	Importo assegnato
Tribunale di sorveglianza di Sassari	euro 36.864,00
Procura della Repubblica di Oristano	euro 22.290,00
Totale	euro 59.154,00
Totale complessivo	euro 71.242,00

Art. 4.

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni ed alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2019, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

Ente	Importo CAP. 484	Importo CAP. 486
Regione Basilicata	euro 15.680,00	euro 15.680,00
Regione Calabria	euro 90.238,00	euro 90.229,00
Regione Campania	euro 8.263,00	euro 8.263,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	euro 562.153,00	-
Regione Molise	euro 23.509,00	euro 23.509,00
Regione Piemonte	euro 321.990,00	euro 321.990,00
Regione Puglia	euro 65.585,00	euro 65.586,00
Regione Sardegna	euro 698.773,00	-
Regione Siciliana	euro 10.096,00	euro 10.096,00
Regione Valle d'Aosta	euro 115.700,00	euro 115.700,00
Regione Veneto	euro 63.608,00	euro 113.362,00
Università di Udine C.I.R.F.	-	euro 13.502,00
Prefettura di Gorizia	-	euro 4.158,00
Prefettura di Trieste	-	euro 7.930,00
Procura della Repubblica di Oristano	-	euro 22.290,00
Tribunale di sorveglianza di Sassari	-	euro 36.864,00
Totale	euro 1.975.595,00	euro 849.159,00

Art. 5.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3, residuano sul capitolo 484 euro 59,00.

Art. 6.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
BOCCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2236
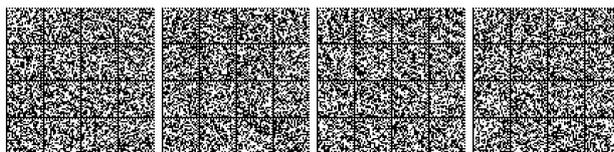
RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 – ESERCIZIO 2019

ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Comune di San Paolo Albanese	€ 31.360,00	
BASILICATA		**€ 31.360,00**
Comune di Caraffa di Catanzaro	€ 992,00	
Comune di Cervicati	€ 5.760,00	
Comune di Civita	€ 5.409,00	
Comune di Firmo	€ 7.011,00	
Comune di Mongrassano	€ 5.760,00	
Comune di Plataci	€ 6.000,00	
Comune di San Basile	€ 5.152,00	
Comune di San Giorgio Albanese (capofila di 5 enti)	€ 28.800,00	
Comune di San Giorgio Albanese (in forma singola)	€ 2.500,00	
Comune di San Nicola dell'Alto	€ 10.860,00	
Città Metropolitana di Reggio Calabria	€ 99.200,00	
Comune di Guardia Piemontese	€ 3.023,00	
CALABRIA		**€ 180.467,00**
Comune di Greci	€ 16.526,00	
CAMPANIA		**€ 16.526,00**
FRIULI VENEZIA GIULIA		**€ 562.153,00**
Comune di Montecilfone	€ 40.618,00	
Comune di San Felice del Molise	€ 6.400,00	
MOLISE		**€ 47.018,00**
Città Metropolitana di Torino - francese	€ 27.736,00	
Unione Montana del Pinerolese	€ 121.219,00	
Città Metropolitana di Torino - francoprovenzale	€ 101.156,00	
Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	€ 31.080,00	
Comune di Macugnaga	€ 32.120,00	
Città Metropolitana di Torino - occitano	€ 30.920,00	
Comune di Vernante	€ 20.000,00	
Unione Montana dei Comuni del Monviso	€ 31.800,00	
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	€ 77.253,00	
Unione Montana Mondolè	€ 1.890,00	
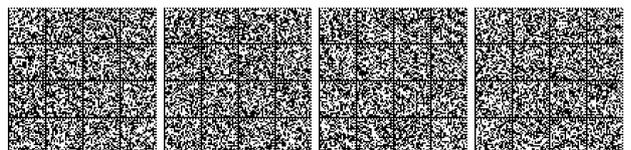
ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Unione Montana Valle Grana	€ 37.440,00	
Unione Montana Valle Maira	€ 46.500,00	
Unione Montana Valle Stura	€ 34.656,00	
Unione Montana Valle Varaita	€ 37.510,00	
Comune di Ormea (PIE –LIG)	€ 12.700,00	
PIEMONTE		**€ 643.980,00**
Comune di San Marzano di san Giuseppe	€ 12.000,00	
Provincia di Foggia (albanese)	€34.018,00	
Provincia di Foggia (francoprovenzale)	€ 22.553,00	
Unione dei Comuni della Grecia Salentina	€ 62.600,00	
PUGLIA		**€ 131.171,00**
SARDEGNA		**€ 698.773,00**
Comune di Contessa Entellina	€ 992,00	
Unione di Comuni Besa	€ 19.200,00	
SICILIA		**€ 20.192,00**
Regione Valle d'Aosta	€ 191.200,00	
Comune di Issime	€ 40.200,00	
VALLE D'AOSTA		**€ 231.400,00**
Comune di San Michele al Tagliamento	€ 14.383,00	
Comune di Selva di Progno	€ 14.470,00	
Comune di Colle Santa Lucia	€19.379,00	
Comune di Selva di Cadore	€ 6.628,00	
Provincia di Belluno	€ 122.110,00	
VENETO		**€ 176.970,00**
TOTALE ENTI LOCALI		**€ 2.740.010,00**
Università degli studi di Udine C.I.R.F	€ 13.502,00	
Prefettura di Gorizia	€ 4.158,00	
Prefettura di Trieste	€ 7.930,00	
Tribunale di Sorveglianza di Sassari	€ 36.864,00	
Procura della Repubblica di Oristano	€ 22.290,00	
TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		**€ 84.744,00**
RESTO		**€ 59,00**
TOTALE		**€ 2.824.813,00**

19A07795
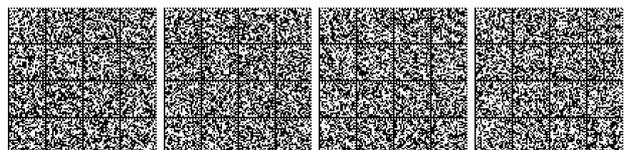
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2019.

Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e, allo stesso, sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» ;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplina il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e, in particolare, i commi 1 e 1-*bis*, secondo cui l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che anticipa le somme;

Visto il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale dispone che l'ente creditore restituisce al concessionario le somme dallo stesso anticipate per l'effettuazione del rimborso e corrisponde sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno del rimborso;

Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione delle specifiche modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate;

Visto, il comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dal medesimo art. 26;

Visto l'art. 57-*bis* del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, nelle more dell'emanazione del citato decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito con le modalità in vigore al 30 giugno 1999 e la restituzione ai concessionari delle somme anticipate avviene attraverso provvedimenti che autorizzano gli stessi ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (c.d. sistema delle tolleranze);

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° ottobre 2006 e ha trasferito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società Equitalia S.p.a;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017 e attribuito l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge per il tramite di un proprio ente strumentale denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la «Concentrazione della riscossione nell'accertamento»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente il «Potenziamento dell'accertamento in materia doganale»;

Considerato che le modalità di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 57-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a causa della progressiva diminuzione delle riscossioni effettuate ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, non risultano sufficienti ad assicurare il tempestivo recupero delle somme rimborsate;

Considerato che il sistema delle tolleranze sta causando un sempre maggiore indebitamento all'agente della riscossione e oneri a carico dello Stato per gli interessi corrisposti sulle somme anticipate;

Ritenuta la necessità di individuare, nel rispetto della normativa vigente, un sistema di immediato ristoro per gli agenti della riscossione delle somme anticipate ai contribuenti.
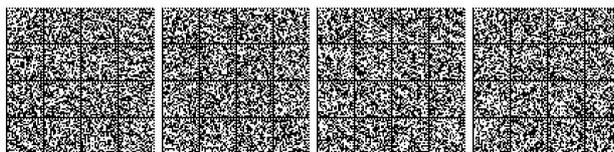
Decreta:

Art. 1.

Modalità di rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite

1. Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'art. 26, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 2.

Modalità di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione

1. La restituzione, a favore dell'agente della riscossione, delle somme da esso anticipate ai sensi dell'art. 1, relative a somme affluite al bilancio dello Stato, è effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, con le modalità individuate nei successivi commi del presente articolo.

2. La struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilità speciali, previste dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del 10 febbraio 2011, intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato, gli importi corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione. A tal fine, l'agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.

3. Gli agenti della riscossione gestiscono le risorse affluite sulle contabilità speciali ai sensi del comma 2, avendo cura di tenerle contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le medesime contabilità speciali.

4. Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola trimestrale, della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, accredita sulla predetta contabilità speciale n. 1778 le somme corrispondenti agli importi restituiti all'agente della riscossione ai sensi del comma 2, utilizzando le somme, nei limiti dello stanziamento annuale, del capitolo n. 3824 «Somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - missione 29 - programma 5 - azione 3 «Restituzioni e rimborsi di imposte».

Art. 3.

Rendicontazione

1. Gli agenti della riscossione rendicontano l'utilizzo delle somme accreditate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, secondo le ordinarie modalità stabilite per le contabilità speciali dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 4.

Modalità di restituzione delle somme anticipate dagli agenti della riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato.

1. Relativamente agli enti creditori diversi dallo Stato, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'agente della riscossione trattiene le somme anticipate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto all'atto del riversamento delle somme riscosse per conto degli enti medesimi.

2. In deroga alle previsioni del comma 1, la restituzione agli agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e relative a indebiti pagamenti di somme a titolo di Irap e di addizionale regionale all'Irpef, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le modalità transitorie di cui all'art. 57-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2019

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1338

19A07794
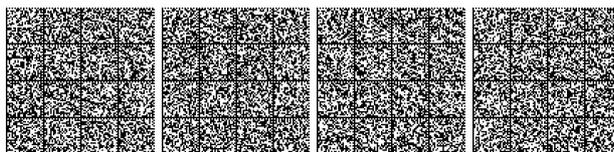
DECRETO 11 dicembre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 62.009 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 dicembre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 dicembre 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
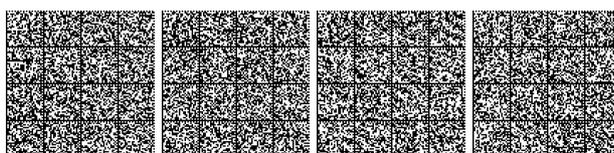
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
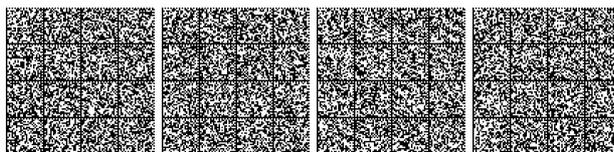
Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
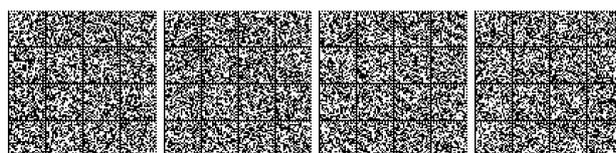
Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 dicembre 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A07869

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xtandi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1777/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 1926/2017 del 22 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2017, relativa alla classificazione del medicinale XTANDI (enzalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la determina n. 1488/2019 del 10 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, relativa alla nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano Xtandi (enzalutamide), non rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale;
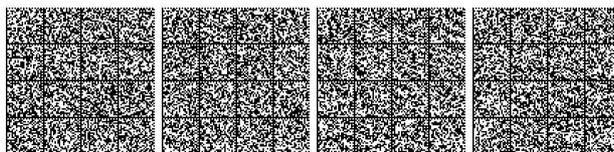
Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018 con la quale la società Astellas Pharma Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 042868036/E e 042868024/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 8-10 aprile 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XTANDI (enzalutamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Xtandi è indicato per:

il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.

il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel.»;

indicazioni terapeutiche non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Xtandi è indicato per:

il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC).

Confezione:

80 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse.

A.I.C. n. 042868036/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3.773,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 6.226,96.

Confezione:

40 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 112 compresse

A.I.C. n. 042868024/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3.773,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 6.226,96.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* pari a euro 90 Mnl/anno. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XTANDI (enzalutamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, urologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07691
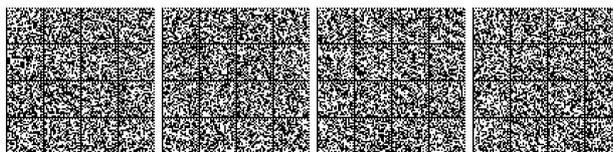
DETERMINA 27 novembre 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Zolonib», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1778/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina 1265 del 22 giugno 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009 con la quale la società Epifarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOLONIB (pantoprazolo);

Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2019 con la quale la società Epifarma S.r.l. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 039114020 e A.I.C. n. 039114069 del medicinale Zolonib (pantoprazolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 11-13 settembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Zolonib (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister pvc/pctfe/pvc/al

A.I.C. 039114020 (in base 10);

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,88

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 7,28

Note Aifa: 1 e 48.

confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister pvc/pctfe/pvc/al

A.I.C. 039114069 (in base 10);

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 7,18

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 13,47

Note Aifa: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Zolonib (pantoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zolonib (pantoprazolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07692

DETERMINA 27 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Akis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1779/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1430/2018 del 13 settembre 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Akis» (diclofenac) di titolarità della società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.;

Vista la domanda del 5 marzo 2019 con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Akis» (diclofenac);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica reso nella seduta del 3-5 aprile 2019;

Visto il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta straordinaria del 1°-3 luglio 2019;

Viste le controdeduzioni sottomesse dall'azienda in data 25 luglio 2019;

Visto, infine, il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AKIS (diclofenac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528248 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro

A.I.C. n. 040528198 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528200 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528212 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro

A.I.C. n. 040528224 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528236 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro

A.I.C. n. 040528251 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528263 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro

A.I.C. n. 040528275 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro + 1 ago per iniezione sottocutanea + 1 ago per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528287 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe in vetro + 3 aghi per iniezione sottocutanea + 3 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528299 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in vetro + 5 aghi per iniezione sottocutanea + 5 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528301 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro + 1 ago per iniezione sottocutanea + 1 ago per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528313 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe in vetro + 3 aghi per iniezione sottocutanea + 3 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528325 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in vetro + 5 aghi per iniezione sottocutanea + 5 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528337 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro + 1 ago per iniezione sottocutanea + 1 ago per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528349 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe in vetro + 3 aghi per iniezione sottocutanea + 3 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528352 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«75 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe in vetro + 5 aghi per iniezione sottocutanea + 5 aghi per iniezione intramuscolare e endovenosa

A.I.C. n. 040528364 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Akis» (diclofenac) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Akis» (diclofenac) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) solo per la confezione con codice A.I.C. n. 040528248; per le restanti di cui all'art. 1 del presente atto resta quella di cui alla determina AIFA n. 1430/2018 del 13 settembre 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio, ossia di medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07693
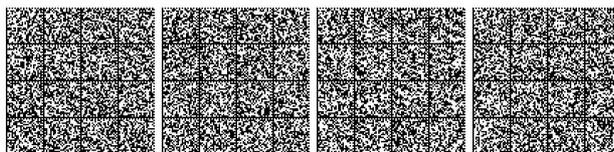
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 27 novembre 2019.

Modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante per protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) e più in specifico l'art. 156, comma 3, lettera *d)*, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Visto il protocollo per le relazioni sindacali, in particolare l'accordo n. 3/2000 ad esso annesso, il quale demanda alla contrattazione sindacale la materia del trattamento economico e giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo tempi e modalità del procedimento negoziale;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento n. 2/2000 del Garante, il quale prevede che «Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato» ed il successivo comma 2 il quale stabilisce che «Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell´ufficio, in conformità a quanto previsto dall´art. 33, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall´art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51»;

Visto l'art. 3 del predetto regolamento n. 2/2000, il quale stabilisce che «Il presente regolamento è adeguato periodicamente alle modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico del personale, nelle disposizioni e negli accordi di cui all'art. 2»;

Visto l'accordo negoziale del 9 marzo 2005 con il quale è stato operato un adeguamento del trattamento economico del personale del Garante, prevedendo che, qualora dovessero intervenire ulteriori adeguamenti del trattamento economico che non comportino modifiche alla struttura della retribuzione, l'Ufficio provvederà ad acquisire le tabelle retributive aggiornate e al conseguente adeguamento del trattamento economico del personale del Garante, informando preventivamente le OO.SS. al fine di verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione;

Considerato che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCOM) ha comunicato di aver apportato delle modifiche alle proprie tabelle retributive con riferimento alle qualifiche di operativo ed esecutivo, per le quali è stata eliminata l'articolazione in fasce retributive «D», «C», «B» ed «A» (presente anche nel regolamento n. 2/2000 del Garante) ed è stata introdotta un'articolazione in sessanta livelli per gli impiegati operativi e sessantadue livelli per gli impiegati esecutivi, ed altresì con riferimento alla qualifica di funzionario, per la quale il limite dei livelli è stato innalzato a sessantadue;

Ritenuto di dover procedere, operante il Collegio in regime di *prorogatio*, ad una modifica del regolamento n. 2/2000 che si limiti ad espungere le vecchie tabelle allegate al medesimo regolamento ed i riferimenti alle stesse contenuti nel testo nonché all'articolazione in fasce retributive della progressione di carriera del personale operativo ed esecutivo, in quanto superati, rinviando alle tabelle AGCOM tempo per tempo vigenti, così da consentire il conseguente adeguamento delle retribuzioni del personale del Garante, rinviando invece ogni ulteriore eventuale modifica al prossimo Collegio;

Considerato che nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019 è stato avviato un negoziato con le rappresentanze sindacali, nel corso del quale l'Amministrazione ha avanzato la proposta di stipulare un accordo volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento n. 2/2000, anche in attuazione degli atti aggiuntivi di contrattazione previsti dall'accordo negoziale del 9 marzo 2005 sopra citato, ma all'interno di un trattativa più ampia e comprendente altre significative modifiche del trattamento giuridico ed economico, e che tale negoziato non è andato a buon fine;

Considerato altresì che successivamente, in ragione del regime di *prorogatio* in cui si trovava ad operare, il Collegio ha ritenuto di non procedere a tali modifiche, in attesa che il nuovo Collegio potesse provvedervi eventualmente nell'ambito di un più ampio confronto sindacale, e tale linea è stata ribadita anche recentemente con nota del 25 ottobre ultimo scorso del presidente, inviata a UILCA, nonché nei contatti informali avuti con taluni rappresentanti sindacali;

Considerato tuttavia che non risulta, allo stato, calendarizzata l'elezione dei nuovi componenti il Collegio e che comunque in data 5 novembre ultimo scorso e in data 12 novembre ultimo scorso, sono pervenute all'Amministrazione da parte di UILCA e di FIRST-CISL formali diffide ad adempiere all'immediato adeguamento dell'importo delle retribuzioni del personale del Garante secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive aggiornate al 2018-2019;

Considerato che l'Amministrazione può allo stato provvedere al recepimento delle tabelle retributive relative agli anni 2016-2017-2018 non essendo ancora state recepite dall'AGCOM quelle relative all'anno 2019;
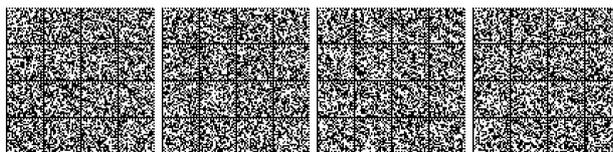
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Delibera:

1) nei termini di cui in premessa, di apportare le seguenti e correlate modifiche alle disposizioni del regolamento n. 2/2000 del Garante in tema di trattamento giuridico ed economico del personale come di seguito:

specificare che il trattamento giuridico ed economico del personale è fissato in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 196/2003 (art. 2, comma 2; art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2: art. 44, comma 2; art. 46, comma 1 e comma 5; art. 49, comma 2 e art. 51, commi 1 e 5);

rimuovere i riferimenti all'articolazione in fasce retributive del trattamento economico del personale operativo ed esecutivo (art. 4, commi 4 e 5; art. 5, comma 3-*bis*, lettera *b)*, lettera *c)* e ultimo cpv; art. 6, comma 2; art. 42, comma 2; art. 43, comma 1; art. 44, commi 2 e 3; art. 46, commi 1 e 4; art. 49, commi 2 e 3 e art. 51, comma 4);

eliminare i riferimenti alle tabelle retributive allegate al regolamento e inserire il riferimento alle tabelle retributive tempo per tempo vigenti presso l'AGCOM (art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2; art. 44, commi 2 e 3; art. 46, comma 1; art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1);

procedere al relativo adattamento dell'art. 5, comma 3-*bis*, tenuto conto delle tabelle di corrispondenza per il reinquadramento del personale con le qualifiche di impiegato operativo e di impiegato esecutivo adottate presso l'AGCOM;

2) che le predette modifiche al regolamento n. 2/2000, nei termini di cui all'allegato A costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera, entrino in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3) per l'effetto di procedere all'adeguamento dell'importo delle retribuzioni del personale del Garante, provvedendo, inoltre, ad erogare i relativi arretrati secondo quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive AGCOM relative agli anni:

2016 con decorrenza 1° gennaio 2016;

2017 con decorrenza 1° gennaio 2017;

2018 con decorrenza 1° gennaio 2018.

Roma, 27 novembre 2019

Il Presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

ALLEGATO *A*

Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell' art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali.»;

b) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. L´area operativa comprende la qualifica di impiegato.»;

c) il comma 5 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso.»;

d) la lettera *b)* del comma 3-*bis* dell'art. 5 è così sostituita:

«*b)* per l'accesso alla qualifica di funzionario, siano collocati in un livello non inferiore al 27° della scala stipendiale degli impiegati operativi»;

e) la lettera *c)* del comma 3-*bis* dell'art. 5 è così sostituita:

«*c)* per l'accesso alla qualifica di impiegato operativo, siano collocati in un livello non inferiore al 27 della scala stipendiale degli impiegati esecutivi.»;

f) all'ultimo capoverso del comma 3-*bis* dell'art. 5, dopo le parole «che siano collocati», le parole «nella fascia A» sono sostituite con le parole «in un livello non inferiore al 27°»;

g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «fasce retributive» sono sostituite con le parole «livelli retributivi»;

h) il comma 1 dell'art. 27 è sostituito con il seguente:

«1. Il trattamento economico del personale dipendente è stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'ufficio provvede all'aggiornamento periodico del trattamento economico riconosciuto al personale informando preventivamente le organizzazioni sindacali al fine di verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione».

i) il comma 1 dell'art. 32 è sostituito con il seguente:

«1. La progressione del personale dirigente si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale dirigente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;

j) il comma 2 dell'art. 33 è sostituito con il seguente:

«2. La retribuzione di livello è determinata secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale dirigente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;

k) il comma 1 dell'art. 39 è sostituito con il seguente:

«1. La progressione del personale direttivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale direttivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;

l) il comma 2 dell'art. 40 è così sostituito:

«2. La retribuzione di livello è determinata secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale direttivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;

m) il comma 2 dell'art. 42 è così sostituito:

«2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di norma, per il livello stipendiale iniziale. L'Autorità può bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per livelli diversi dall' iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorità. I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.»;

n) al comma 1 dell'art. 43 dopo le parole «livello iniziale» vengono soppresse le parole «della fascia D»;

o) il comma 2 dell'art. 44 è sostituito con il seguente:

«2. Il trattamento economico è determinato secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale operativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;

p) il comma 3 dell'art. 44 è soppresso;

q) la rubrica dell'art. 46 è sostituita con la seguente:

«Art. 46. — *Progressione economica del personale operativo*»;
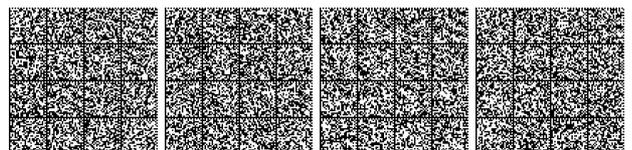
r) il comma 1 dell'art. 46 è così sostituito:

«1. La progressione del personale operativo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale operativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;

s) il comma 4 dell'art. 46 è soppresso;

t) il comma 5 dell'art. 46 è così sostituito:

«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella retributiva può percepire ulteriori progressioni economiche in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;

u) il comma 2 dell'art. 49 è sostituito con il seguente:

«2. Il trattamento economico è determinato secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale esecutivo dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali»;

v) il comma 3 dell'art. 49 è soppresso;

w) la rubrica dell'art. 51 è sostituita con la seguente:

«Art. 51. — *Progressione economica del personale esecutivo*»;

x) il comma 1 dell'art. 51 è così sostituito:

«1. La progressione del personale esecutivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale esecutivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza»;

y) il comma 4 dell'art. 51 è soppresso;

z) il comma 5 dell'art. 51 è così sostituito:

«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella retributiva può percepire ulteriori progressioni economiche in conformità a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera *d)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.».

19A07797

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 novembre 2019.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il vigente statuto di questa Università emanato — ai sensi della sopra citata legge n. 240/2010 — con decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012 e successivamente modificato con DD.RR. n. 2897 del 4 settembre 2013; n. 451 del 14 febbraio 2014; n. 2175 del 17 giugno 2015 e n. 2320 del 13 luglio 2016;

Ritenuto opportuno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del suddetto statuto di Ateneo, prevedere espressamente, nell'ambito delle disposizioni statutarie di cui all'art. 29, comma 16, lettera *b)*, la possibilità di riconoscere una specifica indennità di funzione ai direttori di Dipartimento dell'Ateneo;

Ritenuto altresì opportuno apportare modifiche anche agli articoli 6, comma 4, e 11, comma 2 del vigente statuto di Ateneo, al fine di coordinare in modo sistematico il dettato delle predette disposizioni statutarie con la suddetta modifica dell'art. 29, comma 16, lettera *b)*;

Vista la delibera n. 25 del 24 luglio 2019 con la quale il senato accademico ha approvato — nella riformulazione di cui al dispositivo del presente decreto — la modifica degli articoli 6, comma 4; 11, comma 2 e 29, comma 16, lettera *b)* del vigente statuto di Ateneo;

Vista la delibera n. 94 del 29 luglio 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche dello statuto di Ateneo;

Vista la nota prot. n. 107098 del 23 ottobre 2019 con la quale le sopra indicate modifiche statutarie sono state sottoposte al vaglio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo *ex* art. 6, comma 9 della sopra citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 16336 del 6 novembre 2019, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 113526 del 7 novembre 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non aver rilievi da formulare in merito alle sopra esposte modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto di questa Università è modificato limitatamente agli articoli 6, comma 4; 11, comma 2, e 29, comma 16, lettera *b)*, come nei testi riformulati delle predette norme, di seguito riportati:

«Art. 6, comma 4. —— "Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente statuto, una indennità di funzione nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei conti";

Art. 11, comma 2. —— "I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università. Le attività di didattica, ricerca nonché gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore";

Art. 29, comma 16, lettera *b)*. —— "viene nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennità di funzione nella misura determinata secondo le modalità previste all'art. 6.4 dello Statuto".».

Art. 2.

Le modifiche dello statuto di cui al precedente art. 1 del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 novembre 2019

Il rettore: MANFREDI

19A07796
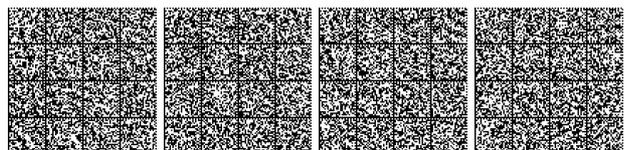
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), **coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

1. *In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,* entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, *nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di *assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate* le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

2-bis. *È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.*

Riferimenti normativi:

— La direttiva n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) è pubblicata nella G.U.C.E. dell'11 giugno 2008, n. L 152.

Art. 1 - bis

Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Riferimenti normativi:

— La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1967, n. 55.

Art. 1 - ter

Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello

sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2019, n. 195:

«Art. 3 *(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento).* — 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17*(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

Art. 2.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. *Al relativo onere* si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata *dal Gestore dei servizi energetici (GSE)* ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, *nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo* e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo *rottamati* da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita *o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale*. Il «buono mobilità» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
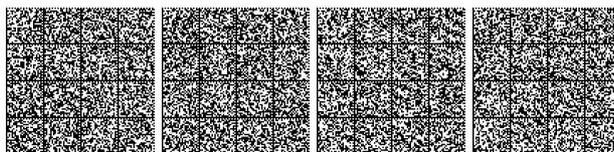
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico*, sentita la Conferenza unificata*, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. *Al relativo onere* si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. *I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, *decorsi i quali* il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande*, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2013, n. 79:

«Art. 19 *(Messa all'asta delle quote)*. — 1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera *i)*.

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

d-*bis*) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
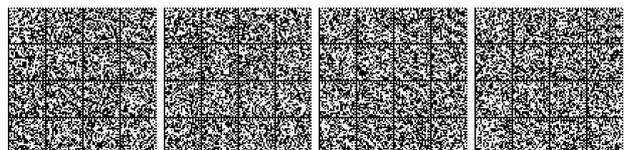
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;

i-*bis*) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

6-*bis*. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.

8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.».

— Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

Art. 3.

Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base *all'entità del numero* di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. *Al relativo onere* si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. *I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.*

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,* sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Riferimenti normativi:

— Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si veda nei riferimenti all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2018, n. 92.

— Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2.

Art. 4.

Azioni per la riforestazione

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, *ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,* di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. *Al relativo onere* si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, *decorsi i quali* il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi *e di ogni eventuale successiva variazione* e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei proget-

ti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
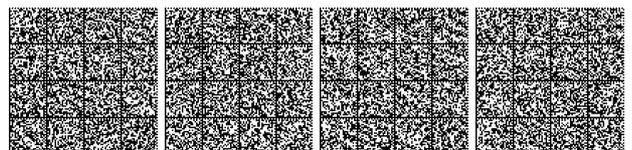
3. Entro *centoventi giorni* dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, *la pulizia, la manutenzione e* il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali *con relativo piano di manutenzione*, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico*, garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet.*

*4-*bis. *Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subìto notevoli danni da eventi climatici eccezionali.*

*4-*ter. *Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*4-*quater. *Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-*bis*) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee».*

*4-*quinquies. *All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-*bis. *Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti».*

*4-*sexies. *Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*quater *e 4-*quinquies *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*4-*septies. *All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-*bis*, introdotto dal comma 4-*quinquies *del presente articolo, è aggiunto il seguente: «13-*ter. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».*

*4-*octies. *Dalla disposizione di cui al comma 4-*septies *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*4-*novies. *A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2013, n. 27:

«Art. 3 *(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)*. — 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
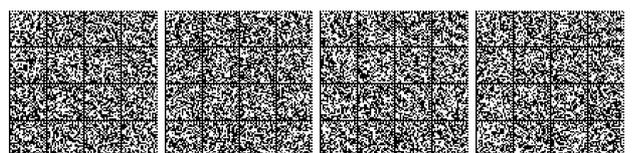
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*;

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2016, n. 166.

— Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 63 *(Autorità di bacino distrettuale)*. — 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazio-

ne alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera *a)*, ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera *b)*.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80:

«Art. 46 *(Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico).* — 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.».

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Definizioni).* — 1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;

b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera *d)*;

d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;

h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera *g)* per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
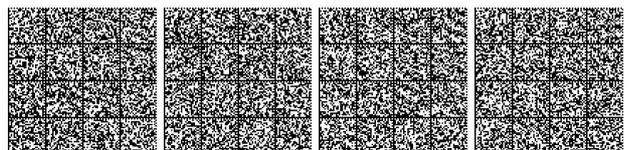
i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;

p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1;

q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;

r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

s-bis*) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.*

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Disciplina delle attività di gestione forestale)*. — 1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)* e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvopastorali tradizionali o ordinarie.

4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera *h)* del comma 2 del predetto articolo 70.
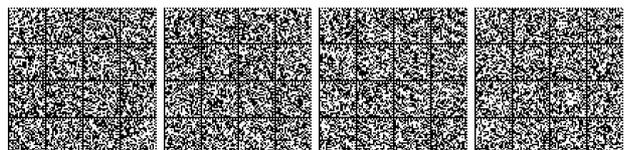
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'am-biente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

13-bis. *Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti.*

13-ter. *Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».*

Art. 4 - bis

Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Il Regolamento (CE) n. 1408/2013/UE del 18 dicembre 2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo) è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Art. 4 - ter

Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività econo-

miche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis*) e* h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis*) e* h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.*

3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.

Riferimenti normativi:

— La direttiva n. 2008/50/CE, è riportata nelle note al titolo.

— Il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 è riportato nelle note all'articolo 2.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata legge n. 400, del 1988, è riportato nelle note all'articolo 1-*ter*.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58:

«Art. 1. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

(*Omissis*).».

Art. 4 - quater

Programma Italia verde

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«476. — Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

(*Omissis*).».

Art. 4 - quinquies

Programma sperimentale Mangiaplastica

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 208 del 2015, è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4-*quater*.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e *degli enti pubblici dotati* di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili *pro capite*. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico *di cui al comma 1*, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del *collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando* è reso indisponibile, per tutta la durata del *collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando*, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico *di cui al comma 1* si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del *Commissario unico.*

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico *di cui al comma 1*, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
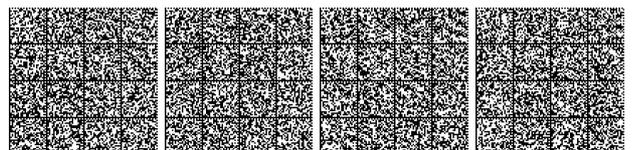
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, *il quale* cessa dal proprio incarico alla data di nomina *del nuovo Commissario*.

7. *All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis. *Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 41 *(Poteri sostitutivi dello Stato)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

(*Omissis*).».

— La legge 28 giugno 2016, n. 132, è riportata nei riferimenti normativi all'articolo 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2011, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 15 *(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)*. — (*Omissis*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
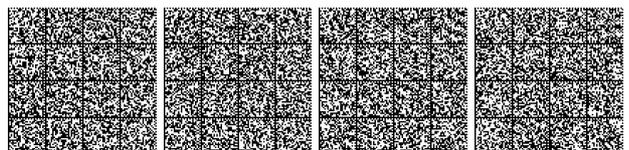
del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti.

7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*8-*bis*. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.*

9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
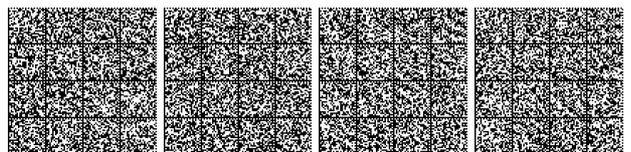
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*septies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 4-*septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso).* — 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

(*Omissis*).».

Art. 5 - bis

Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).* — 1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al *31 dicembre 2022* e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(*Omissis*).».

Art. 5 - ter

Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2002, n. 142, S.O.:

«Art. 3. — 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».

Art. 6.

Pubblicità dei dati ambientali

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli *nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,* di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità* pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, *in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del de-*

creto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2001, n. 85, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, n. 162, S.O.:

«Art. 13 — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013:

«Art. 2-*bis (Ambito soggettivo di applicazione)*. — 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 28 *(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)*. — 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
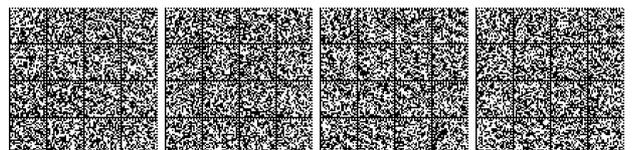
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2010, n. 56, S.O.:

«Art. 13 *(Modifica degli Allegati)*. — 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Art. 7.

Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e *di media e grande struttura* di cui all'articolo 4, comma 1, *lettere* d), e) *ed f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, *o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi* è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente *sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.*

1-bis. *Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1998, n. 95, S.O.:

«Art. 4 *(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
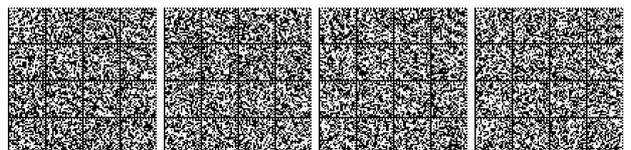
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d)* e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *e)*;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

(*Omissis*).».

— Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*») è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Art. 8.

Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020»;

b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto:

«Art. 48 *(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).* — 1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b);

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

1-*bis*. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° genna-

io 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
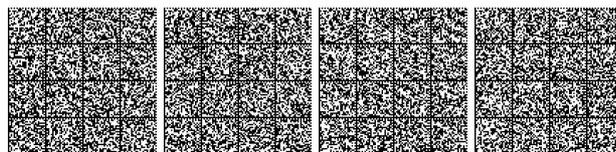
1-*ter*. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

1-*quater*. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-*ter*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-*quater*. Le esenzioni previste dal comma 7-*bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
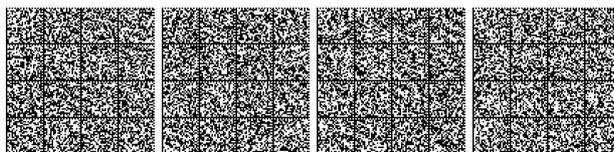
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

10-*bis*. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, senza applicazione di sanzioni e interessi, *entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020*; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11-*bis*. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018.

12-*bis*. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-*ter*. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati *entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020*, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13-*bis*. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (284), si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.";

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma,
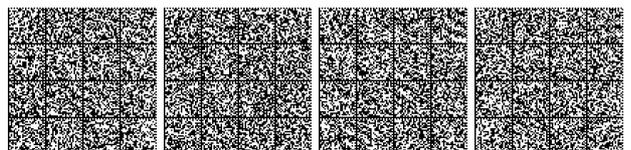
il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«Art. 2 — (*Omissis*).

107. — Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati";

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012";

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000). — 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.

5-*ter*. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le Regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010".».

Art. 8 - bis

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 248:

«Art. 10 — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

19A07885
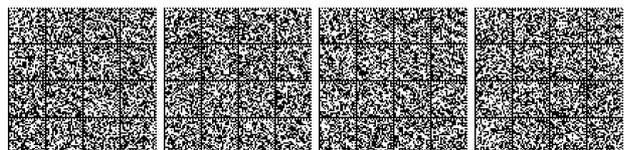
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid ELC»

Estratto determina n. 1780/2019 del 27 novembre 2019

Medicinale: LINEZOLID ELC;

Titolare A.I.C.:

ELC Group s.r.o. - Karolinska 650/1 - Karlin - 186 00 Prague 8 - Repubblica Ceca;

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 046066015 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 046066027 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 046066039 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 046066041 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 046066054 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046066066 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046066078 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046066080 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE per uso ospedaliero

A.I.C. n. 046066092 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE per uso ospedaliero

A.I.C. n. 046066104 (in base 10).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo

Ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di linezolid.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Idrossipropil cellulosa a bassa sostituzione

Lattosio monoidrato

Amido sodico glicolato (tipo A)

Idrossipropil cellulosa

Silice colloidale diossido

Magnesio stearato

Rivestimento:

Opadry bianco 03B28796

[Ipromellosa, titanio diossido (E171), polietilen glicole]

Produttore principio attivo

Formosa Laboratories Inc. - 36 Heping Street - Louchu - Luzhu District - Taoyuan City, 33842 - Taiwan.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Celltrion Pharm, Inc. (Cheongju Plant) - 82, 2 Sandan-ro - Ochang-eup - Cheongwon-gu - Cheongju-si - Chungcheongbuk-do, 28117 - Repubblica di Corea.

Rilascio lotti

Biotec Services International Limited Trading as PCI Pharma Services - Biotec House - Central Park, Western Avenue - Bridgend Industrial Estate - Bridgend, CF31, 3RT - Regno Unito.

Controllo lotti

Kymos Pharma Services - Parc Technológic del Vallés Ronda Can Fatjó - 7B Cerdanyola del Vallés - 08290 - Barcelona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Polmonite nosocomiale.

Polmonite acquisita in comunità.

«Linezolid ELC» è indicato negli adulti per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Per determinare l'appropriatezza del trattamento con «Linezolid ELC» si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi.

Il linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli.

Il «Linezolid ELC» è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il *test* microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Il linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Linezolid deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da co-infezioni con patogeni Gram-negativi, solo se non sono disponibili altre alternative terapeutiche. In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro gli organismi Gram-negativi.

Il trattamento con «Linezolid ELC» deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid ELC» (linezolid) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile per le confezioni da 100 e 500 compresse (OSP);

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista - internista, infettivologo ed ematologo (RNRL) per le restanti confezioni.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
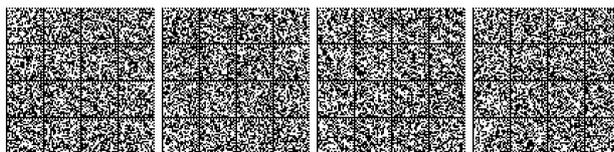
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07694

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Ratiopharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 954 del 22 novembre 2019

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

tipo II B.II.h.1.a). Aggiornamento delle informazioni sulla «valutazione di sicurezza per gli agenti avventizi» (sezione 3.2.A.2);

tipo IB B.III.1.a.2). Aggiornamento del CEP della sostanza attiva acido ursodesossilico del produttore autorizzato.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO RATIOPHARM nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 033090010 «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033090034 «450 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato.

Codice pratica: VN2/2017/173.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07757

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 955 del 22 novembre 2019

Si autorizza il seguente worksharing: grouping di due variazioni tipo II C.I.4). Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e della corrispondente sezione del FI (Foglio illustrativo) con nuovi effetti indesiderati.

Adeguamento al QRD Template, versione corrente.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale IPSTYL, come da allegato alla determina di cui al presente estratto, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezioni:

A.I.C. n. 029399019 - «30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029399110 - «60 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399122 - «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399134 - «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/545.

Codice pratica: VC2/2018/321.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a. (codice fiscale n. 05619050585).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07758

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Hikma»

Estratto determina AAM/PPA n. 956 del 22 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione:

DE/H/1576/001/II/020 Tipo II C.I.z): aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.4, 4.8 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI). Adeguamento al QRD template, versione corrente.
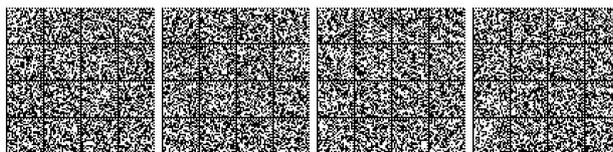
La suddetta variazione è relativa al medicinale FLUMAZENIL HIKMA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni:

A.I.C. n. 040279010 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 040279022 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale (10×5) da 5 ml;

A.I.C. n. 040279034 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale (10×5) da 10 ml;

A.I.C. n. 040279046 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DE/H/1576/001/II/020.

Codice pratica: VC2/2017/264.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07759

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determina AAM/PPA n. 957 del 26 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione: Tipo II C.I.4): aggiornamento delle informazioni sul prodotto, in seguito alla predisposizione del primo CCSI aziendale.

Si modificano i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI): 4.4 (esclusivamente per il dosaggio «6 miliardi/2 g polvere orale» e «6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale»); 4.5 (esclusivamente per il dosaggio «1 miliardo/5 ml sospensione orale»); 4.6 e 4.8.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale ENTEROGERMINA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 013046014 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046026 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046038 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046040 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046053 - «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 013046065 - «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule;

A.I.C. n. 013046077 - «4 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 013046089 - «4 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini;

A.I.C. n. 013046091 - «6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 013046103 - «6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 013046115 - «6 miliardi/2 g polvere orale» 9 bustine pet/al/pe da 2 g;

A.I.C. n. 013046127 - «6 miliardi/2 g polvere orale» 12 bustine pet/al/per da 2 g;

A.I.C. n. 013046139 - «6 miliardi/2 g polvere orale» 18 bustine pet/al/pe da 2 g;

A.I.C. n. 013046141 - «6 miliardi/2 g polvere orale» 24 bustine pet/al/pe da 2 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/140.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07760

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prozac»

Estratto determina AAM/PPA n. 958 del 26 novembre 2019

Si autorizza il seguente worksharing: variazione Tipo II C.I.3.b) - aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI) a seguito della procedura PSUSA/00001442/201709 - aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette in linea con il QRD template, versione corrente, e con la linea guida sugli eccipienti.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PROZAC nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezioni:

A.I.C. n. 025970029 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 025970056 - «20 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pctfe/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: FR/H/XXXX/WS/126.

Codice pratica: VC2/2018/368.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00426150488).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07761

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspi Gola»

Estratto determina AAM/PPA n. 960 del 26 novembre 2019

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

tipo II B.II.d.1.e) e Tipo IB B.II.d.1.c).

Ampliamento dei limiti di specifica approvati per le impurezze totali al termine del periodo di validità.

Introduzione di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova al termine del periodo di validità del prodotto finito.

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale «ASPI GOLA» nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 041513033 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 041513045 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie.

Codice pratica: VN2/2019/64.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina:

la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07762

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclortiazide Zentiva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 961 del 26 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione:

CZ/H/0652/001-003/II/002 tipo II B.II.a.3.b.2.

Cambiamento della composizione qualitativa del prodotto finito:

aggiunta di silice colloidale diossido, macrogol 6000 e talco; eliminazione di idrossipropil cellulosa.

Si apportano modifiche minori sulla composizione quantitativa del prodotto finito per eccipienti già presenti.

Si considerano modificati il paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e la corrispondente sezione del foglio illustrativo (FI).

La suddetta variazione è relativa al medicinale «LOSARTAN E IDROCLORTIAZIDE ZENTIVA ITALIA» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 045045010 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045022 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045034 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045046 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045059 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045061 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;
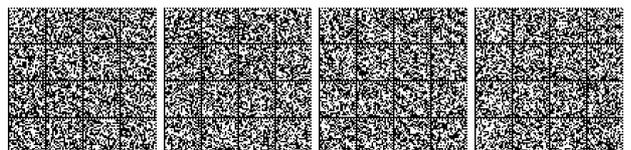
A.I.C. n. 045045073 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045085 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045097 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al;

A.I.C. n. 045045109 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al.

Numero procedura: CZ/H/0652/001-003/II/002.

Codice pratica: VC2/2018/450.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina:

la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07763

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sulperazone»

Estratto determina AAM/PPA n. 962 del 26 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4) - Adeguamento al CCDS.

Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «SULPERAZONE» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n. 028409011 - «500 mg + 500 mg polvere per soluzione iniettabile»;

A.I.C. n. 028409023 - «500 mg + 1 g polvere per soluzione iniettabile»;

A.I.C. n. 028409035 - «1 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile»;

A.I.C. n. 028409047 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/130.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l (codice fiscale 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07764

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici «Kreosotum» e «Hepar Sulfuris Calcareum».

Estratto determina AAM/AIC n. 209/2019 del 15 novembre 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 16, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

KREOSOTUM, HEPAR SULFURIS CALCAREUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289019	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289021	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289033	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289045	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289058	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289060	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289072	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289084	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289096	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289108	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289110	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289122	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289134	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289146	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289159	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289161	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289173	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289185	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289197	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289209	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289211	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289223	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289235	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289247	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289250	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289262	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289274	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289286	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289298	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289300	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289312	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289324	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289336	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289348	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289351	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289363	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289375	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289387	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289399	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289401	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289413	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289425	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289437	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289449	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289452	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289464	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289476	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289488	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289490	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289502	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289514	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289526	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289538	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289540	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289553	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289565	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289577	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289589	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289591	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289603	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289615	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289627	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289639	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289641	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289654	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289666	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/444	KREOSOTUM	048289678	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	KREOSOTUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287054	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287066	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287078	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287080	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287092	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287104	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287116	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287128	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287130	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287142	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287155	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287167	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287179	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287181	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287193	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287205	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287217	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287229	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287231	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287243	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287256	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287268	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287270	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287282	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287294	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287306	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287318	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287320	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287332	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287344	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287357	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287369	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287371	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287383	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287395	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287407	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287419	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287421	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287433	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287445	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287458	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287460	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287472	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287484	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287496	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287508	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287510	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287522	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287534	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287546	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287559	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287561	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287573	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287585	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287597	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287609	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287611	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287623	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287635	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287647	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287650	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287662	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287674	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287686	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287698	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287700	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287712	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287724	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287736	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287748	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287751	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287763	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287775	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287787	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287799	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287801	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287813	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287825	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287837	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287849	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287852	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287864	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287876	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287888	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287890	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287902	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287914	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287926	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287938	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287940	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287953	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287965	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287977	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287989	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048287991	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288017	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288029	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288031	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288043	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288056	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288068	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288070	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288082	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288094	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288106	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288118	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288120	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288132	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288144	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288157	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288169	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288171	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288183	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288195	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288207	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288219	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288221	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288233	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288245	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288258	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288260	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288272	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288284	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288296	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288308	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288310	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288322	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/459	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	048288334	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFURIS CALCAREUM	BOIRON - 20 rue de la Libération, SAINTE FOY LES LYON, 69110, France BOIRON, 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS ZA LES LATS, MESSIMY, France, 69510	illimitato	SOP	C

19A07765

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decadenza della nomina di notaio

Con decreto dirigenziale del 10 dicembre 2019, il dott. Mario Miele nato a Salerno il 19 novembre 1985, è dichiarato decaduto dall'Ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Bella, distretti notarili di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

19A07868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 29 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014447/PLUR-L-40 del 21 novembre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 29 maggio 2019, concernente «Attribuzione dell'extra rendimento per l'anno 2017». Adempimento *ex* art. 12, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* del regolamento per l'attuazione delle attività statutarie».

19A07798

Approvazione della delibera n. 3/2019 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 20 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014346/GEO-L-159 del 20 novembre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2019 adottata dal Comitato dei delegati della cassa geometri in data 20 giugno 2019, concernente modifiche al regolamento di attuazione delle norme statutarie, al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari ed al regolamento sulla contribuzione.

19A07799

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 17/2019 – adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013670/ENP-PA-L-77 del 6 novembre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 17/2019, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 23 luglio 2019, concernente la rivalutazione triennale dei contributi minimi ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 4, comma 3, del regolamento della gestione separata, da applicarsi a partire dall'anno contributivo 2018.

19A07800

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 18/2019 – adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013308/ENP-PA-L-78 del 28 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 18/2019, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 23 luglio 2019, concernente l'aggiornamento della tabella «A», allegata al regolamento della gestione separata, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, per le età da cinquantasette a ottanta anni, in vigore dal 1° gennaio 2019.

19A07801

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-292) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
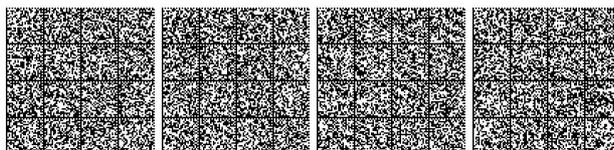
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.